

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 maggio 1966, n. 362

Norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti l'esame di Stato di licenza della scuola media. (GU Serie Generale n.141 del 10-06-1966)

### Art. 11.

Valutazione dei risultati degli esami e decisioni conseguenti

Il gruppo esaminatore esprime a maggioranza un giudizio analitico per ciascuna prova di esame, scritta, grafica, orale e pratica, sostenuta dai singoli candidati. Sulla base dei giudizi analitici nonche', per i candidati interni, dei profili formulati durante il triennio dai Consigli di classe, la sottocommissione formula un giudizio complessivo sul grado di preparazione culturale e di sviluppo della personalita' raggiunto da ogni candidato; in relazione a tale giudizio assegna i voti in decimi da attribuire per ciascuna materia ed esprime un consiglio orientativo sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante sulle loro capacita' ed attitudini. Per i candidati che abbiano sostenuto la prova facoltativa di latino e le prove appositamente previste per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e conservatori di musica, il consiglio orientativo dovra' fare espresso riferimento anche all'opportunita' di insistere o meno nello studio di tali materie.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Nel caso di sottocommissioni non suddivise in gruppi esaminatori, la sottocommissione esprime anche i giudizi analitici.

Gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla Commissione nelle scuole con una sola terza classe.

In ogni caso la Commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le operazioni di esame, ratifica ed eventualmente corregge i giudizi complessivi, controlla in relazione ad essi i voti in decimi e le altre deliberazioni delle sottocommissioni e dichiara:

a) licenziati i candidati i quali abbiano riportato un giudizio di sufficiente preparazione con conseguente punteggio di almeno sei decimi in tutte le materie previste nel terzo comma dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

b) rinviati alla seconda sessione i candidati per le materie suindicate nelle quali sia stato espresso un giudizio di insufficienza, con relativa votazione inferiore a sei decimi, eliminabile nel periodo compreso fra la prima e la seconda sessione;

c) non licenziati i candidati i quali abbiano riportato un giudizio di grave ed assoluta insufficienza;

d) non licenziati nella seconda sessione i candidati presentatisi in tale sessione o rinviati per alcune materie dalla prima che non abbiano avuto un giudizio finale di completa sufficienza con relativa votazione di almeno sei decimi;

e) idonei nelle prove facoltative i candidati che abbiano riportato nelle prove stesse un giudizio di sufficienza con conseguente votazione non inferiore a sei decimi; rinviati alla seconda sessione in tali prove i candidati ritenuti insufficienti con relativa votazione sotto i sei decimi; idonei o non idonei, nella seconda sessione, i candidati che nelle prove facoltative svoltesi in tale sessione abbiano ottenuto rispettivamente un giudizio di sufficienza con relativa votazione di almeno sei decimi, ovvero di

insufficienza qualora abbiano riportato una votazione inferiore a sei decimi.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il giudizio complessivo ed il consiglio orientativo di cui al primo comma del presente articolo sono trascritti nel libretto scolastico istituito dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.